

COMUNE DI ROCCAGORGA

Provincia di Latina



IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ

Approvata con deliberazione del CC. n. 62 del 27 giugno 1994



INDICE

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
ART. 2 GESTIONE DEL SERVIZIO	3
ART. 3 FUNZIONARIO RESPONSABILE	3
ART. 4 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA (Art. 5 D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507).....	4
ART. 5 SOGGETTO PASSIVO DELL'IMPOSTA (Art. 6 D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507).....	4
CAPO II - MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA PUBBLICITÀ'	5
(Art. 3, comma 2, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507).....	5
ART. 6 OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE (Art. 8 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507).....	5
ART. 7 CASI DI OMESSA DICHIARAZIONE (Art. 8, comma 4 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507).....	5
CAPO III - IMPIANTI PER LA PUBBLICITÀ'	7
(Art. 3, comma 3, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507).....	7
ART. 8 PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI (Art. 3, comma 3, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507).....	7
ART. 9 TIPOLOGIE E QUANTITÀ' DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI (Art. 3, comma 3, del D. Lgs. del 15 novembre 1993, n. 507).....	7
ART. 10 PROCEDURE PER OTTENERE IL PROVVEDIMENTO PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI	7
(Art. 3, comma 3, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507).....	7
ART. 11 RIMBORSO SPESE	8
art. 12 ESPOSIZIONE DELLA PUBBLICITÀ'	8
CAPO V - MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - TARIFFE	9
ART. 13 MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA (Art. 7 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507).....	9
ART. 14 PAGAMENTO DELL'IMPOSTA (Art. 9, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)	9
ART. 15 PUBBLICITÀ' ESEGUITA SU FABBRICATI ED AREE DI PROPRIETÀ' COMUNALE (Art. 9, comma 7, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507).....	10
ART. 16 RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO (Art. 10 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)	10
ART. 17 TARIFFE.....	10
SVILUPPO DELLE TARIFFE COMUNE CLASSE V	11
PUBBLICITÀ' ORDINARIA (Art. 12 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)	11
PUBBLICITÀ' EFFETTUATA CON VEICOLI (Art. 13 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507).....	11
PUBBLICITÀ' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI (Art. 14 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507).....	12
PUBBLICITÀ' VARIA (Art. 15 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)	13
ART. 18 RIDUZIONE DELL'IMPOSTA (Art. 16 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)	14
ART. 19 ESENZIONE DALL'IMPOSTA (Art. 17 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507).....	14
ART. 20 GESTIONE CONTABILE DELL'IMPOSTA	14
ART. 21 CONTENZIOSO.....	14
CAPO V - LIMITAZIONI E DIVIETI.....	15
(Art. 3, comma 2 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)	15
ART. 22 DIVIETI GENERICI	15
ART. 23 LIMITAZIONE SULLA PUBBLICITÀ' FONICA	15
ART. 24 LIMITI ALLA PUBBLICITÀ' MEDIANTE DISTRIBUZIONI.....	15
ART. 25 AUTORIZZAZIONE ALLA PUBBLICITÀ' MEDIANTE DISTRIBUZIONI	15
CAPO VI - SANZIONI.....	16
ART. 26 SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI	16
ART. 27 SANZIONI AMMINISTRATIVE.....	16
CAPO VI - NORME FINALI	17
art. 28 RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI	17
art. 29 PUBBLICITÀ' DEL REGOLAMENTO	17
art. 30 VARIAZIONE DEL REGOLAMENTO	17
art. 31 ENTRATA IN VIGORE	17



ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina la sola applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità di cui al Capo 1 del D. Gs. 15 nov. 1993, n.507, così come previsto dall'art. 3, comma 1 del detto D. Lgs.
2. La disciplina del servizio delle pubbliche affissioni sarà oggetto di apposito separato regolamento.

ART. 2

GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio per l'accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità è esclusiva competenza comunale e potrà essere gestito, come previsto dall'art. 25 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507:
 - a - in forma diretta;
 - b - in concessione ad apposita azienda speciale;
 - c - in concessione a ditta iscritta all'albo dei concessionari tenuta dalla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, previsto dall'art. 32 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
2. Il consiglio Comunale, con apposita deliberazione, determinerà la forma di gestione.
3. Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui alle lettere b o c del primo comma del presente articolo, con la stessa deliberazione sarà approvato, rispettivamente, lo statuto o il capitolato.
4. Nel caso di gestione in forma diretta, troveranno applicazione le norme di cui agli articoli successivi.

ART. 3

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il funzionario responsabile di cui all'art. 11 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, entro il mese di gennaio di ciascun anno dovrà inviare, all'assessore preposto, dettagliata relazione sulla attività svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all'evasione.
2. Con la relazione di cui al precedente comma dovranno essere inoltre evidenziate le esigenze concernenti:
 - a - l'organizzazione del personale;
 - b - l'eventuale fabbisogno dei locali, mobili e attrezzature.
3. Con la stessa relazione dovranno essere proposte le eventuali iniziative, non di sua competenza, ritenute utili per il miglioramento del servizio.
4. Tutti i provvedimenti del "funzionario responsabile" assumono la forma di "determinazione", dovranno essere numerati con unica numerazione annuale progressiva continua: Un originale, munito degli estremi di notifica all'interessato o di pubblicazione all'albo pretorio dovrà essere tenuto e conservato con lo stesso sistema osservato per le deliberazioni della Giunta Comunale.



ART. 4
PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA
(Art. 5 D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso le forme di comunicazione visive o acustiche, diversa da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente regolamento.

ART. 5
SOGGETTO PASSIVO DELL'IMPOSTA
(Art. 6 D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. E' solidamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.



CAPO II - MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA PUBBLICITA'

(Art. 3, comma 2, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

ART. 6

OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE

(Art. 8 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Prima di iniziare la pubblicità l'interessato è tenuto a presentare, al Comune o al concessionario, apposita dichiarazione, esclusivamente su modello messo a disposizione dal Comune o dal concessionario.
2. Sarà cura del "funzionario responsabile" di cui al precedente art. 3 prendere le iniziative necessarie affinché sia sempre assicurata la disponibilità dei modelli.
3. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
4. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

ART. 7

CASI DI OMESSA DICHIARAZIONE

(Art. 8, comma 4 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di cui:
 - a - all' art. 12 - effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non espressamente previsto;
 - b - all'art. 13 - effettuata con veicoli;
 - c - all'art. 14, commi 1, 2 e 3 - effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la pubblicità si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno in cui è stata accertata.
2. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di cui:
 - a - all'art. 14, comma 4 - realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuata su schermi o pareti riflettenti;
 - b - all'art. 15,- comma 1 - effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano le strade o piazze;
 - comma 2 - effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale;
 - comma 3 - effettuata con palloni frenati e simili;
 - comma 4 - effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di



manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari;

comma 5 - effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili;

del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la pubblicità si presume effettuata dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.



CAPO III - IMPIANTI PER LA PUBBLICITA'

(Art. 3, comma 3, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

ART. 8

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

(Art. 3, comma 3, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Entro il 30 giugno 1995, il "Responsabile del servizio" di cui all'art. 3, proporrà alla Giunta Comunale, in applicazione del presente regolamento, il "Piano Generale degli impianti".
2. Il piano di cui al precedente comma dovrà in ogni caso contenere:
 - a - il censimento degli impianti in atto;
 - b - il programma dei nuovi impianti da eseguire nel corso del triennio successivo.

ART. 9

TIPOLOGIE E QUANTITA' DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

(Art. 3, comma 3, del D. Lgs. del 15 novembre 1993, n. 507)

1. Il piano generale degli impianti dovrà prevedere le seguenti tipologie e quantità degli impianti:
 - a - n. 10 impianti su fabbricati appartenenti o dati in godimento al Comune;
 - b - n. 10 impianti su altri beni appartenenti o dati in godimento al Comune;
 - c - n. 20 impianti in margine delle strade in corrispondenza dei marciapiedi, finalizzati anche a protezione dei pedoni;
 - d - n. 10 impianti ai margini delle strade.

ART. 10

PROCEDURE PER OTTENERE IL PROVVEDIMENTO PER L'INSTALLAZIONE

DEGLI IMPIANTI

(Art. 3, comma 3, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. L'esecuzione delle forme pubblicitarie di cui al presente regolamento è sottoposta alla disciplina prevista dalle leggi penali, di pubblica sicurezza, dalle disposizioni sulla circolazione stradale, dalle norme a tutela delle cose di interesse artistico o storico e delle bellezze naturali, dai regolamenti edilizi e di polizia urbana.
2. L'autorizzazione ad eseguire la pubblicità dovrà risultare da atto scritto;
3. L'autorizzazione sarà rilasciata dal Sindaco ai sensi delle disposizioni sulla circolazione stradale e dei regolamenti edilizi e di polizia urbana, previo consenso della competente autorità, qualora i mezzi pubblicitari debbono essere collocati in zone nelle quali esistano vincoli a tutela delle cose di interesse artistico e storico e delle bellezze naturali.
4. L'autorizzazione:



- per la pubblicità ordinaria (art. 12 del D. Lgs. N. 507/1993);
- per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (art. 14 del D. Lgs. n. 507/1993), superiori a 30 giorni; sarà rilasciata dal Sindaco sentita la Commissione Edilizia.

5. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 1 è fissato in 6 mesi. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di 3 mesi.

ART. 11 RIMBORSO SPESE

1. Alla richiesta di autorizzazione di cui al precedente articolo 10 dovrà essere allegata la quietanza dell'economista comunale attestante la costituzione di un fondo rimborso spese di £. 110.000, così determinato:

a - Diritti di istruttoria - compresi i sopralluoghi	£.	100.000
b - Rimborso stampati	£.	10.000

TOTALE £. 110.000.

L'ammontare del fondo di cui al precedente comma potrà essere variato in ogni momento con deliberazione della Giunta Comunale.

art. 12 ESPOSIZIONE DELLA PUBBLICITA'

1. A richiesta degli interessati il Comune può provvedere, ove l'Ufficio disponga di adeguata attrezzatura e personale sufficiente, a collocare direttamente i mezzi pubblicitari.
2. In tal caso, oltre al pagamento della prescritta imposta, il committente dovrà anticipatamente versare al Comune l'importo della relativa spesa, quale risulterà dal preventivo redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, nel quale dovranno, comunque, considerarsi anche l'utile ed il rischio d'impresa.



CAPO V - MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - TARIFFE

ART. 13 MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA (Art. 7 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo quadrato; non si fa luogo ad applicazione d'imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche, l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
6. Le maggiorazioni e le riduzioni dell'imposta sono applicate con le limitazioni di cui all'art. 7 commi 2, 6 e 7 del D. Lgs. 15 novembre, n. 507.

ART. 14 PAGAMENTO DELL'IMPOSTA (Art. 9, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante il versamento a mezzo di c.c.p. n. 12591046 intestato a Comune di Roccagorga - Servizio Tesoreria, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.
2. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tremilioni.
3. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni; il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'articolo 2752, comma 4, del Codice Civile.
4. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il Comune è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.



ART. 15

PUBBLICITA' ESEGUITA SU FABBRICATI ED AREE DI PROPRIETA' COMUNALE (Art. 9, comma 7, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.
2. L'autorizzazione per la pubblicità di cui al comma 1 sarà rilasciata dal Sindaco sentita la Commissione Edilizia ed in esecuzione di apposita deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 16

RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO (Art. 10 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Il Comune, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.
2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute a dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

ART. 17 TARIFFE

1. Per ogni forma di pubblicità è dovuta al Comune o al concessionario che vi subentra, un'imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli articoli 7, 16 e 17 del richiamato decreto legislativo, che saranno riportati in tariffa per farne parte integrante.
2. Un esemplare della tariffa deve essere esposta nell'ufficio cui è affidato il servizio sulla pubblicità, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.



SVILUPPO DELLE TARIFFE COMUNE CLASSE V

PUBBLICITA' ORDINARIA (Art. 12 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è la seguente £. 16.000
2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.
3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette anche per conto altrui di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dal comma 1.
4. Per la pubblicità di cui ai comma precedenti che abbia superficie compresa tra mq. 5.5 e 8.5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50%; per quella di superficie superiore a mq. 8.5 la maggiorazione è del 100%.

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI (Art. 13 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'art. 12, comma 1; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 12, comma 4.
 2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.
 3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 1 gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:

a - per autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg	£. 144.000
b - per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kg	£. 96.000
c - per motoveicoli e veicoli non compresi nelle due precedenti categorie	£. 48.000.
- Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente comma è raddoppiata.
4. Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato;
 5. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a



richiesta degli agenti autorizzati.

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI
(Art. 14 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla seguente tariffa:

Comuni di classe I	£. 64.000
Comuni di classe II	£. 56.000
Comuni di classe III	£. 48.000
Comuni di classe IV	£. 40.000
Comuni di classe V	£. 32.000

2. Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista;

3. Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.

4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezione luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e della superficie adibita alla proiezione, in base alla seguente tariffa:

Comuni di classe I	£. 8.000
Comuni di classe II	£. 7.000
Comuni di classe III	£. 6.000
Comuni di classe IV	£. 5.000
Comuni di classe V	£. 4.000

5. Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.



PUBBLICITÀ VARIA
(Art. 15 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è pari a quella prevista dall'articolo 12, comma 1.

2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta a ciascun comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, nella seguente misura:

Comuni di classe I	£. 192.000
Comuni di classe II	£. 168.000
Comuni di classe III	£. 144.000
Comuni di classe IV	£. 120.000
Comuni di classe V	£. 96.000

3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 2.

4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione anche con veicoli di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione o effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla seguente tariffa:

Comuni di classe I	£. 8.000
Comuni di classe II	£. 7.000
Comuni di classe III	£. 6.000
Comuni di classe IV	£. 5.000
Comuni di classe V	£. 4.000

5. Per la pubblicità effettuata a mezzi di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è la seguente:

Comuni di classe I	£. 24.000
Comuni di classe II	£. 21.000
Comuni di classe III	£. 18.000
Comuni di classe IV	£. 15.000
Comuni di classe V	£. 12.000



ART. 18
RIDUZIONE DELL'IMPOSTA
(Art. 16 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Trovano applicazione le riduzioni previste dall'articolo 16 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

ART. 19
ESENZIONE DALL'IMPOSTA
(Art. 17 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Trovano applicazione le esenzioni dell'articolo 17 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

ART. 20
GESTIONE CONTABILE DELL'IMPOSTA

1. Per la gestione contabile dell'imposta saranno osservate puntualmente le disposizioni emanate in relazione al disposto dell'articolo 35, comma 4, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

2. Il direttore di ragioneria ed il funzionario responsabile di cui al precedente articolo 3 sono personalmente responsabili, ciascuno per la parte di competenza, del rigoroso rispetto delle norme richiamate nel precedente comma.

ART. 21
CONTENZIOSO

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:

a - all'intendente di finanza di Latina sino alla data di insediamento della Commissione tributaria provinciale;

b - alla detta Commissione tributaria provinciale, dopo il suo insediamento secondo il disposto dell'articolo 80 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, recante: "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413".



CAPO V - LIMITAZIONI E DIVIETI

(Art. 3, comma 2 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

ART. 22 DIVIETI GENERICI

1. Sugli edifici di carattere storico ed, in genere, su tutti quelli che sono sottoposti a vincolo artistico, è vietata ogni forma di pubblicità.
2. Per la pubblicità sulle strade o in vista di esse trovano applicazione:
 - a - l'articolo 23 del codice della strada emanato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
 - b - gli articoli da 47 a 56 del regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
3. Per la pubblicità sui veicoli trovano applicazione:
 - a - L'art. 23, comma 2, del codice della strada emanato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
 - b - L'art. 57 del regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

ART. 23 LIMITAZIONE SULLA PUBBLICITÀ FONICA

1. La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico, è vietata dalle ore 6.00 alle ore 9.00, dalle ore 13.00 alle ore 16.00 e nell'arco delle ore notturne.
2. E' vietata la pubblicità con mezzi acustici, in prossimità di case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole pubbliche e di edifici di culto.
3. L'intensità della voce e dei suoni emessi dal mezzo diffusivo non dovrà superare, in ogni caso, la misura di 70 Phon.

ART. 24 LIMITI ALLA PUBBLICITÀ MEDIANTE DISTRIBUZIONI

1. La pubblicità mediante distribuzione anche con veicoli di manifestini o di altro materiale pubblicitario soggiace alle seguenti limitazioni e divieti:
 - a - E' vietato il lancio di manifestini o simili dagli autoveicoli nelle vie e nelle piazze;
 - b - E' vietata la diffusione di manifestini e simili dalle ore 6.00 alle ore 10.00, dalle ore 13.00 alle ore 16.00 e nell'arco delle ore notturne.

ART. 25 AUTORIZZAZIONE ALLA PUBBLICITÀ MEDIANTE DISTRIBUZIONI

1. E' consentita la distribuzione di manifestini o simili mediante la consegna a mano "ad personam" e "porta a porta".



CAPO VI - SANZIONI

ART. 26

SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI

1. Per l'omessa o tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 6, si applica, oltre al pagamento dell'imposta dovuta, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta evasa.
2. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa è dovuta, indipendentemente da quella di cui al comma 1, una soprattassa pari al 20 % dell'imposta il cui è stato omesso o ritardato.
3. Le soprattasse previste dai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica di accertamento.
4. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nelle misure del 7 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

ART. 27

SANZIONI AMMINISTRATIVE

- 1.11 Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.
2. Per le violazioni delle norme regolamentari, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da lire duecentomila a lire duemilioni con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.
3. Il Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'articolo 16.
4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.
5. I proventi delle sanzioni amministrative spettano al Comune e sono destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione e all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 8.



CAPO VI - NORME FINALI

art. 28

RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D. Gs. 15 novembre 1993, n. 507, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

art. 29

PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuto a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

art. 30

VARIAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'albo pretorio del Comune, a norma di legge.

2. Nel caso che l'utente non comunichi la cessazione della pubblicità entro trenta giorni successivi all'ultimo giorno della ripubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

art. 31

ENTRATA IN VIGORE

1.11 presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione dell'organo di controllo.